



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 09-04-2024

Messaggio n. 1414

OGGETTO: Nuove soglie di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli 9 e 10, nonché all'articolo 15, disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. In particolare, si ammette, per la NASpl, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, prevedendo per entrambe le prestazioni l'obbligo per l'assicurato di comunicare all'INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse con le modalità e nel rispetto dei termini di cui ai richiamati articoli del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Stante le modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativamente all'ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. *no tax area*) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente (cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024), con il presente messaggio si riepilogano i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL.

In particolare:

- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a **8.173,91 euro per l'anno 2023** (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a **5.500 euro per gli anni 2023 e 2024** (invariato rispetto al 2022);

- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a **8.500 euro per l'anno 2024**.

Infine, si ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi